

**1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?**

**2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?**

Ogni documento che è stato trasmesso all'autorità richiesta di cui al regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

**3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?**

Nei Paesi Bassi l'ufficiale giudiziario è designato come organo ricevente e mittente.

**4 Indirizzo**

**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

L'ufficiale giudiziario è tenuto a verificare il domicilio del destinatario nel registro della popolazione neerlandese (*Basisregistratie Personen - BRP*). Questa verifica obbligatoria permetterà inoltre di individuare un eventuale nuovo indirizzo se il destinatario non è più residente all'indirizzo indicato.

**4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?**

No.

**4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?**

Nei Paesi Bassi, l'autorità competente per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del 28 maggio 2001 è l'organo giurisdizionale. Tuttavia, gli organi giurisdizionali neerlandesi non sono competenti a rintracciare l'indirizzo di una parte (su richiesta).

**5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?**

La notificazione o comunicazione degli atti è di competenza dell'ufficiale giudiziario [articolo 2 della *Gerechtsdeurwaarderswet* (legge sugli ufficiali giudiziari)]. Dopo la verifica, come descritto al punto 4.1, l'ufficiale giudiziario deve notificare o comunicare l'atto ricevuto a tal fine al suo destinatario. In linea di principio, gli atti sono notificati o comunicati di persona. A parte il "servizio sostitutivo" di cui al punto 7, non esistono metodi alternativi.

**6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?**

La notificazione o comunicazione elettronica degli atti non è autorizzata nei Paesi Bassi.

**7 Notificazione sostitutiva**

**7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?**

No, o almeno solo se questa forma specifica non è contraria al diritto neerlandese. La notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata anche a un indirizzo diverso da quello del domicilio del destinatario, a condizione che l'ufficiale giudiziario incontri e parli personalmente con il destinatario. Se il destinatario non ha il domicilio noto o la residenza nei Paesi Bassi, un atto può essere depositato presso la procura.

Gli ufficiali giudiziari non notificano gli atti per posta, anche se l'organo mittente di un altro Stato membro può inviare l'atto direttamente al destinatario per posta.

**7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?**

Non applicabile.

**7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?**

Non applicabile.

**7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?**

1. Rifiuto di ricevere l'atto

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto notificato o comunicato dall'ufficiale giudiziario, quest'ultimo ha il diritto di lasciare l'atto all'indirizzo registrato in una busta sigillata [articolo 47 del *Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering* (codice di procedura civile)]. La notificazione si considera effettuata in tale data.

2. Rifiuto per motivi di traduzione

Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto per motivi di traduzione (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007), l'ufficiale giudiziario deve annotare tale rifiuto nel certificato e indicare tale atto come mancata notificazione. Secondo la giurisprudenza più recente della Corte di giustizia europea, spetta all'organo giurisdizionale decidere in che misura un rifiuto sia valido (sentenza *Novo Banco*).

**8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)**

**8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?**

Il servizio postale può anche effettuare la consegna a un'altra persona. A seconda della forma di spedizione scelta sarà richiesta una prova di identità della persona.

**8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?**

Se spedito a mezzo raccomandata, l'atto viene depositato presso l'ufficio postale per un determinato periodo di tempo. Il portalettere ne lascia una comunicazione nella cassetta delle lettere del destinatario.

**8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?**

Se un documento inviato per posta raccomandata non può essere recapitato, il portalettere lascia un messaggio con il quale comunica che il destinatario può ritirarlo presso l'ufficio postale indicato. Il documento viene conservato per tre settimane. Se non viene ritirato, è restituito al mittente.

**9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?**

Sì, oltre alla relata di notifica, l'autorità richiesta (l'ufficiale giudiziario) redige anche un certificato di avvenuta notificazione o comunicazione (articolo 10 del regolamento relativo alla notificazione e comunicazione degli atti) e lo trasmette, insieme alla relata di notifica, all'autorità richiedente.

**10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?**

La notificazione o comunicazione illecita di un atto non è possibile se è stato coinvolto un ufficiale giudiziario. I casi di nullità sono possibili, ai sensi dell'articolo 66 del codice di procedura civile.

**11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?**

Se la notificazione o comunicazione è stata effettuata tramite un'autorità richiesta nei Paesi Bassi, il pagamento per la notificazione è pari a un importo fisso di 65 EUR per notificazione o comunicazione.

Ultimo aggiornamento: 11/04/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.